



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

ESTRATTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 163*

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA E ALLEGATI  
RELATIVI A CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEL C. 5 ART. 49  
LR 56/77 E SMI E C. 3 ART. 5 DELLA VARIANTE AL PRGC VIGENTE RELATIVA AL  
CENTRO STORICO. SOC. IMMOBILIARE LAGHI 2006.**

L'anno **duemilasei**, addì **ventitre** del mese di **Agosto** alle ore **18.20** nella solita sala delle  
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- <b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>MARCECA Baldassare</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>MANCINI Marina</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>BRACCO Angela</b>	<b>NO</b>
Assessore	- <b>BRUNATTI Luca</b>	<b>SI</b>
Assessore	- <b>AMPRINO Silvio</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott. ALOISIO Nicola.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 30 del 23/08/2006, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA E ALLEGATI RELATIVI A CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEL C. 5 ART. 49 LR 56/77 E SMI E C. 3 ART. 5 DELLA VARIANTE AL PRGC VIGENTE RELATIVA AL CENTRO STORICO. SOC. IMMOBILIARE LAGHI 2006.";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta dall'Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

CONSIGLIO COMUNALE

# CITTA' DI AVIGLIANA



Provincia di TORINO  
Piazza Conte Rosso 7 - Cap. 10051  
P.IVA 01655950010  
Telefono 011.9769111 - Fax 011.9769108 - E-mail comuneavigliana@cert.legalmail.it

## AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Telefono 011.9769017 - Fax 011.9769109 - E-mail urbedi.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

**ALLA GIUNTA COMUNALE**

S E D E

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30/2006

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA E ALLEGATI,  
RELATIVI A CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEL  
COMMA 5 ART. 49 L.R. 56/77 E S.M.I. E COMMA 3 ART. 5 DELLA  
VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE RELATIVA AL CENTRO STORICO.  
SOC. IMMOBILIARE LAGHI 2006**

Avigliana, il 16/08/2006

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. RENZO GALLO)

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA  
(MARCECA BALDASSARE)



# CITTA' DI AVIGLIANA



Provincia di TORINO  
Piazza Conte Rosso 7 - Cap. 10051  
P.IVA 01655950010  
Telefono 011.9769111 - Fax 011.9769108 - E-mail comuneavigliana@cert.legalmail.it

## AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Telefono 011. 9769017 - Fax 011.9769109 - E-mail urbedi.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA E ALLEGATI,  
RELATIVI A CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEL  
COMMA 5 ART. 49 L.R. 56/77 E S.M.I. E COMMA 3 ART. 5 DELLA  
VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE RELATIVA AL CENTRO STORICO.  
SOC. IMMOBILIARE LAGHI 2006**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Dato atto

che in data 09.03.2006 prot. 0005267 veniva presentata richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione di fabbricato inerente l'immobile sito in C.so Laghi 207, a nome della Sig.ra Ponti Emilia, residente in Avigliana, C.so Laghi 207, pratica edilizia n. 2006/040;

che la variante al P.R.G.C. vigente relativa al Centro Storico, al comma 3 dell'art. 5 delle N.T.A. prevede che per il cambio di destinazione d'uso in attività diverse dalla residenza, siano subordinate al rilascio di concessione convenzionata (ora permesso di costruire convenzionato) ai sensi del comma 5 dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., con la quale tra l'altro si individuano e convenzionano con l'Amministrazione Comunale le aree e/o gli immobili da destinare a parcheggi nella misura prevista dagli standards di legge;

che a tale proposito la bozza di convenzione presentata soddisfa le previsioni di PRGC prevedendo la monetizzazione di mq. 45,03 delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard per un importo complessivo di €. 1.279,60;

che il progetto prevede la corresponsione degli Oneri di Urbanizzazione così suddivisi:

OO.UU. primaria	€ 3.480,23
OO.UU. secondaria	€ 2.248,01

che in data 03.04.2006 la Commissione Edilizia esprimeva parere favorevole all'intervento proposto;

che in data 25.02.2006 con atto rogito Notaio PODIO la Sig.ra PONTI EMILIA ha venduto l'immobile alla società IMMOBILIARE LAGHI 2006 snc;



# CITTA' DI AVIGLIANA



Provincia di TORINO  
Piazza Conte Rosso 7 - Cap. 10051  
P.IVA 01655950010

Telefono 011.9769111 - Fax 011.9769108 - E-mail comuneavigliana@cert.legalmail.it

## AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Telefono 011. 9769017 - Fax 011.9769109 - E-mail urbedi.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

Richiamato il vigente regolamento di attuazione degli artt. 5, 6 e 10 della L.28/10/1977 n.10 e della deliberazione del Consiglio Regionale n.179/1977 ;

### PROPOSTA LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di approvare la bozza di convenzione edilizia relativa alla Pratica edilizia n. 2006/040 intestata alla società IMMOBILIARE LAGHI 2006.
- di autorizzare il Responsabile Area Tecnica, Urbanistica - Edilizia Privata alla stipula della Convenzione Edilizia ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
( Geom. RENZO GALLO )

---





# CITTA' DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO  
Piazza Conte Rosso 7 - Cap. 10051  
P.IVA 01655950010  
Telefono 011.9769111 - Fax 011.9769108 - E-mail comuneavigliana@cert.legalmail.it

## AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Telefono 011. 9769017 - Fax 011.9769109 - E-mail urbedi.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE EDILIZIA E ALLEGATI,  
RELATIVI A CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEL  
COMMA 5 ART. 49 L.R. 56/77 E S.M.I. E COMMA 3 ART. 5 DELLA  
VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE RELATIVA AL CENTRO STORICO.  
SOC. IMMOBILIARE LAGHI 2006**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, così come modificato dall'art. 17, c. 85 del D.L. 127/97, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.....



Il FUNZIONARIO  
IL RESPONSABILE  
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. Renzo GALLI)

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Non soggetta a parere contabile

21/08/2006

per IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Vanna ROSSATO)

per Il FUNZIONARIO  
(MOLAR SUSANNA)



REPUBBLICA ITALIANA



Convenzione Edilizia tra il Comune di Avigliana e la Sig.ra MARRE Luisella in qualità di legale rappresentante della soc. "IMMOBILIARE LAGHI 2006" per il rilascio del permesso di costruire in Avigliana – c.so Laghi n.207

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in un locale della Casa Comunale in Piazza Conte Rosso n.7.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_ iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili di \_\_\_\_\_.

Sono comparsi i Signori

Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ domiciliato, per la carica in Avigliana, presso la Casa Comunale in Piazza Conte Rosso n.7.

Il quale interviene nel presente atto nella qualità di rappresentante del Comune di Avigliana (p.iva \_\_\_\_\_), in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ divenuta esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

e la Signora

MARRE Luisella, nata a Susa (TO) il 04/01/1960, in qualità di legale rappresentante della soc. "IMMOBILIARE LAGHI 2006", con sede in Avigliana – via Benetti n.38, codice fiscale 09281310012.

Delle identità personali dei quali io Notaio sono certo, previa rinuncia ai testi fatta tra loro accordo e con il mio consenso,

PREMESSO

- che la soc. "IMMOBILIARE LAGHI 2006" è proprietaria degli immobili indicati negli elaborati tecnici di progetto meglio specificati in seguito per mc.785.87 compresi in parte i mappali al fg.26 n.91 e fg.27 n.279, in zona Ab di P.R.G.C., in forza dell'atto Rogito Notaio Dott. Maurizio PODIO stipulato in data 25/02/2006, tra la soc. suddetta e la Sig.ra PONTI Emilia;

- che le suddette aree ed immobili risultano classificate nel vigente P.R.G.C. nel seguente modo:  
\_\_\_\_\_ mappale 91 su cui sorge l'immobile, in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico di cui all'art.16 lett. b delle NdA del PRGC del Comune di Avigliana approvato dalla regione Piemonte con DGR

\_ mappale 279, terrapieno in cui parzialmente verranno realizzati box interrati, in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico di cui all'art.16 lett. b delle NdA del PRGC del Comune di Avigliana approvato dalla regione Piemonte con DGR \_\_\_\_\_;

- che il progetto per il permesso di costruire si inquadra nelle previsioni di P.R.G.C.;  
- che per l'utilizzo a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto progetto è stato predisposto a firma del Geom. DALMASSO Francesca, con studio in Avigliana – c.so Laghi n.134, codice fiscale DLM FNC 78D56 E020T iscritta al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n.7983, secondo i disposti dell'art.45 della Legge regionale n.56/77 e successive modifiche, ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica illustrativa, che si allega al presente atto sotto la lettera “ “
  2. tavola di progetto comprendente rilievo dell'esistente e progetto di recupero che si allega al presente sotto la lettera “ “;
- che sul progetto si è espressa la Commissione Edilizia, come da pareri emessi nell'adunanza del 17/10/2005 (con osservazioni recepite negli atti progettuali e nella presente convenzione);  
- che la Giunta Comunale nella seduta del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ha approvato la bozza di convenzione  
- che è stata depositata la polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ per un importo di €. \_\_\_\_\_ a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione;  
- che ai sensi dell'art.5 comma 3 del P.R.G.C. Variante Centro Storico approvato con DGR n.8-27024 del 28/06/1999 *“Il cambio di destinazione d'uso in attività diverse da quella residenziale sono subordinate al rilascio di concessione convenzionata ai sensi del comma 5 dell'art.49 della L.R. 56/77 s.m.i. con la quale tra l'altro, si individuano e convenzionano con l'Amministrazione Comunale le aree e/o gli immobili da destinare a parcheggi nella misura prevista dagli standard di legge: tali superfici possono essere reperite anche in zone esterne a quelle costituenti l'unità di suolo in cui l'edificio è inserito, o nelle aree destinate a parcheggio pubblico dal piano regolatore purchè ritenuti sufficientemente accessibili a giudizio dell'Amministrazione Comunale in relazione alla destinazione di cui trattasi”*  
- che la Sig.ra MARRE Luisella, in qualità di legale rappresentante della soc. “IMMOBILIARE L'AGHI 2006” ha dichiarato di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il “proponente”.

Art.1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art.2

L'attuazione del progetto sull'immobile sito nel Comune di Avigliana descritto nella tavola di progetto e di cui ai mappali n.91 del foglio 26 e n.297 del foglio 27, avverrà in conformità delle norme di cui all'art.16 delle N.d.A. del P.R.G.C. Variante Centro Storico, delle norme della presente convenzione, nonché degli elaborati grafici del piano esecutivo stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, allegati sotto le lettere " ", " ", " ", i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C.;

Art.3

UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il progetto ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia dell'immobile sito nel Comune di Avigliana descritto nelle tavole di progetto, di proprietà della soc. "IMMOBILIARE LAGHI 2006" avente le seguenti destinazioni urbanistiche:

\_ mappale 91 su cui sorge l'immobile, in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico di cui all'art.16 lett. b delle NdA del PRGC del Comune di Avigliana approvato dalla regione Piemonte con DGR \_\_\_\_\_;

\_ mappale 279, terrapieno in cui parzialmente verranno realizzati box interrati, in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico di cui all'art.16 lett. b delle NdA del PRGC del Comune di Avigliana approvato dalla regione Piemonte con DGR \_\_\_\_\_.

Il progetto prevede l'utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti secondo le seguenti destinazioni come indicato nelle tavole di progetto:

A) area destinata a pertinenza dell'edificio a destinazione residenziale e commerciale (mappale 91) ricadente in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico;

B) area destinata ad uso cortile (mappale 297) ricadente in zona Ab di P.R.G.C. Centro Storico.

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque anche oltre tale termine solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazioni di destinazione d'uso non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente pari al doppio del valore delle aree cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli Uffici Comunali.

Il proponente si impegna anche per gli aventi diritto alla manutenzione delle aree di pertinenza dell'edificio residenziale affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nell'area di cui alla lettera A è prevista:

- la ristrutturazione con trasformazione d'uso del fabbricato con una volumetria trasformata pari a mc.785.87, in parte Residenziale (mc.617) e in parte Commerciale (mc.168.87 – SLP mq.47.54).

Nell'area di cui alla lettera B è prevista:

- l'area verrà mantenuta a verde nella parte non interessata dalla costruzione dei box, mentre sarà realizzata una pavimentazione galleggiante nella parte sovrastante i box (box mc.378.43).

La disposizione planimetrica dell'edificio, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alla tavola di progetto.

#### Art.4

#### CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Non vi sono aree vincolate da dismettere.

#### Art.5

#### MONETIZZAZIONE AREE PREVISTE PER L'URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Al fine di consentire al Comune di perseguire lo standard richiesto in relazione al disposto dell'art.45 L.R. 56/77 e successive modifiche, nonché del 5° comma dell'art.8 della Legge 6 Agosto 1967 n.765, i proponenti si obbligano per loro, ed aventi diritto, a versare al Comune un contributo pari alla monetizzazione delle aree ai sensi dell'art.5 comma 4 del P.R.G.C. Variante Centro Storico.

L'area necessaria per le opere di urbanizzazione secondarie e primarie risulta pari a :

AREA NECESSARIA : SLP Commerciale x 80% = mq.56.29 x 80% = mq.45.03

AREA DA MONETIZZARE : mq.45.03

Il contributo da monetizzare risulta essere:

€/mq. 28,41 x mq.45.03 = €. 1279,30

salvo diversa determinazione dell'U.T.E.

Il pagamento di tale somma al Comune avverrà all'atto della stipula della presente convenzione.

#### Art.6

#### ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

A) Il proponente in relazione al disposto dell'art.45 1°comma n.2 della L.R. 56/77 si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art.51 comma 1 punto 1 L.R. 56/77 internamente al lotto e precisamente:

- opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- opere di presa ed adduzione, reti di distribuzione idrica;
- rete ed impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi;
- sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazione per gas e telefono;
- reti ed impianti di illuminazione interna;

Dette opere verranno eseguite a cura e spese del proponente ed ultimate prima del rilascio delle autorizzazioni all'abitabilità.

B) Trattandosi di intervento in aree urbanizzate che non necessitano del rifacimento di opere di Urbanizzazione l'onere di urbanizzazione primaria sarà calcolato in base alla volumetria dell'intervento.

Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di Urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dalla delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ proporzionale al volume dell'edificio trasformato.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€/mc. } 2.19 \times \text{mc. } 617 = \text{€. } 1351.23$$

*48,12*      *2.180,14*

$$\text{€/mq. } 44.06 \times \text{mq. } 56,29 = \text{€. } 2480.14$$

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati verrà corrisposta a partire dal rilascio del permesso di costruire in quattro rate semestrali posticipate, con l'importo di ogni singola rata aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del permesso di costruire stesso.

#### Art.7

#### ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Il proprietario in relazione al disposto del punto 2 dell'art.45 della L.R. 56/77 e successive modifiche e del 5°comma dell'art.8 della legge 765/67, si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria.

L'onere forfettariamente determinato risulta:

$$\text{€/mc. } 2.71 \times \text{mc. } 617 = \text{€. } 1672.07$$

46,12  
€/mq. 11.80 x mq. 47,54 = € 560,97 561,89

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta, a partire dal rilascio del permesso di costruire in quattro rate semestrali posticipate, con l'importo di ogni singola rata aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del permesso di costruire stesso.

#### Art.8

#### CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli art.3 e 6 della Legge 28 gennaio 1977.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del permesso di costruire e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda del permesso di costruire stesso. Pertanto le disposizioni di cui sopra, devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo Comune adotterà per l'intero territorio comunale.

#### Art.9

#### GARANZIE FINANZIARIE

Il proponente, in relazione al disposto del n.2 dell'art.45 della L.R. n.56/1977, ha contribuito, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione costituita dalle seguenti fideiussioni (Banca o Assicurazione) dell'importo di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ protocollo n.....

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Avigliana a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notifica e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

#### Art.10

#### TRASFERIMENTI DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

#### Art.11

#### TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il permesso di costruire non può avere durata complessiva superiore ad anni tre dall'inizio dei lavori, che dovranno essere comunque iniziati entro un anno dal rilascio del permesso stesso.

#### Art.12

#### SANZIONI CONVENZIONALI

(Art.69 lett.B L.R. 56/77)

In caso di inadempienza da parte del proponente all'obbligo di cui all'art.3 3°comma della presente convenzione ove il valore dell'area è negativo si applicherà una sanzione di €. \_\_\_\_\_ /mc.

(art.69 lett.G L.R. 56/77)

La mancata richiesta di autorizzazione all'abitabilità della costruzione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione prevista dall'art.57 della L.R. 56/77 comporterà la sanzione di €.51,65 per ogni unità abitativa, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.221 del T.U. delle leggi sanitarie.

(Art.63 L.R. 56/77 e art.3 della Legge 47/85)

Il mancato versamento del contributo nei termini degli art.7-8-9 della presente convenzione comporterà le sanzioni di cui all'art.63 della L.R. 56/77 e dell'art.3 della Legge 47/85.

#### Art.13

#### SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della sua trascrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale più favorevole.

#### Art.14

#### RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse eventualmente loro competere nella presente convenzione nei registri immobiliari.

Art.15

RINVIO A NORMA DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, legge 28 gennaio 1977 n.10 ed alla legge regionale n.56/77 e s.m. i.

COPIA ALBO:  ATTI  U.T.C.

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- laseredolo
- Soc.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

*Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.*

IL SINDACO  
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
F.to Dott. ALOISIO Nicola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale Supplente di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 31 AGO 2006 al n. 1380 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

*Avigliana, li 31 AGO 2006*

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
F.to Dott. ALOISIO Nicola

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

*Avigliana, li 31 AGO 2006*

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. ALOISIO Nicola



Il sottoscritto Segretario Generale Supplente di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

*31 AGO 2006*

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 31 AGO 2006 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 23/08/2006 in quanto:
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
  - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

*31 AGO 2006*

*Avigliana, li*

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. ALOISIO Nicola

